

D.P.R. 26 ottobre 1972, [n. 633](#).
(Gazz. Uff. n. 292 del 11 novembre 1972 S.O.)

Titolo I
Art. 7-septies

Territorialità - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità[\(2\)\(1\)](#) Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'[art. 1](#), comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 marzo 2015 n. 42 ed applicabile alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015

Versione: 3
Modificativo: 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 marzo 2015 n. 42 ed applicabile alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015

Entrata in vigore:
3 maggio 2015

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità[\(2\)](#):

- a) le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3, secondo comma, numero 2);
- b) le prestazioni pubblicitarie;
- c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;
- d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;
- e) la messa a disposizione del personale;
- f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
- g) la concessione dell'accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o a una rete connessa a un tale sistema, al sistema dell'energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati;[\(3\)](#)
- [h) i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorché resi da soggetti che non siano ivi stabiliti;[\(4\)](#)]
- [i) i servizi prestati per via elettronica;[\(4\)](#)]
- l) le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attività o un diritto di cui alle lettere precedenti.

Note:

[\(1\)](#) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 11 febbraio](#)

2010, n. 18; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 18/2010.

(2) A norma dell'art. 8, comma 2, lett. o), L. 15 dicembre 2011, n. 217, i richiami alla "Comunità" devono intendersi riferiti all'"Unione europea".

(3) Lettera così sostituita dall'art. 8, comma 2, lett. d), L. 15 dicembre 2011, n. 217; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 8, comma 5, L. 15 dicembre 2011, n. 217.

(4) Lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 marzo 2015 n. 42; per l'applicazione di tale disposizione alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015, vedi l'art. 8, comma 1 del medesimo D.Lgs. 42/2015.

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152

- 27/10/2015 - 12:45 - \$12618160 - 10.39.20.250 - 17511496 ba2e966f7a550474f2648b461116fbb0-617
